



COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI.

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19 settembre 2006,
in vigore dal 16 ottobre 2006.*

INDICE - SOMMARIO

CAPO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
<i>Art. 1 - Principi generali</i>	4
<i>Art. 2 – Finalità degli interventi</i>	4
<i>Art. 3 - Funzioni del Comune</i>	4
<i>Art. 4 - Oggetto del Regolamento</i>	5
<i>Art. 5 - Interventi e prestazioni</i>	5
<i>Art. 6 - Diritto alle prestazioni</i>	5
<i>Art. 7 - Destinatari</i>	6
<i>Art. 8 - Concorso alla spesa da parte degli utenti</i>	6
<i>Art. 9 - Servizi disciplinati</i>	6
<i>Art. 10 – Consulta del volontariato e rapporti con il Terzo Settore</i>	6
CAPO II INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)8	
<i>Art. 11 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente</i>	8
<i>Art. 12 - Composizione del nucleo familiare</i>	8
<i>Art. 13 - Indicatore della situazione reddituale</i>	9
<i>Art. 14 - Indicatore della situazione patrimoniale</i>	10
PATRIMONIO MOBILIARE	10
PATRIMONIO IMMOBILIARE	11
<i>Art. 15 – Scala di equivalenza</i>	12
CAPO III INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	13
<i>Art. 16 - Destinatari</i>	13
<i>Art. 17 – Obiettivo degli interventi di sostegno economico</i>	13
<i>Art. 18 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno</i>	13
<i>Art. 19 – Tipologia degli interventi di sostegno economico</i>	13
<i>Art. 20 (20a) – Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa</i>	13
<i>Art. 21 (20b) - Assistenza economica temporanea</i>	15
<i>Art. 22 (20c) – Interventi economici straordinari</i>	15
<i>Art. 23 (20d) – Contributi a titolo di anticipazione</i>	16
<i>Art. 24 (21) - Modalità di presentazione della domanda</i>	16
<i>Art. 25 (22) - Istruttoria della domanda</i>	16
<i>Art. 26 (23) - Casi particolari</i>	16
<i>Art. 27 (24) - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti</i>	17
CAPO IV INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE	18
<i>Art. 28 (25) – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette - Definizione</i>	18
<i>Art. 29 (26) - Destinatari e condizioni di ammissibilità</i>	18
<i>Art. 30 (27) - Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti.</i>	18
<i>Art. 31 (28) – Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati</i>	18
<i>Art. 32 (29) - Modalità di presentazione della domanda</i>	19
<i>Art. 33 (30) - Istruttoria della domanda</i>	19
<i>Art. 34 (31) – Recupero e rivalse</i>	19
<i>Art. 35 (32) – Casi particolari</i>	20
CAPO V SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	21
<i>Art. 36 (33) - Premessa</i>	21
<i>Art. 37 (34) – Tipologia degli interventi di sostegno alla genitorialità</i>	21
<i>Art. 38 (35) - Affidamento familiare di minori.</i>	21
<i>Art. 39 (35a) - Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori.</i>	21
<i>Art. 40 (35b) - Contribuzione economica della famiglia di origine.</i>	22
<i>Art. 41 (36) - Integrazione della retta per l'asilo nido e la scuola materna.</i>	22
<i>Art. 42 (36a) – Destinatari e condizioni di ammissibilità.</i>	22
<i>Art. 43 (36b) – Misura dell'intervento.</i>	22
<i>Art. 44 (37) - Supporto sociale ed educativo.</i>	22
<i>Art. 45 (38) - Modalità di presentazione della domanda</i>	23
<i>Art. 46 (39) - Istruttoria della domanda</i>	23

<i>Art. 47 (40) - Casi particolari</i>	23
CAPO VI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	24
<i>Art. 48 (41) – Definizione</i>	24
<i>Art. 49 (42) – Obiettivi del servizio</i>	24
<i>Art. 50 (43) – Destinatari</i>	25
<i>Art. 51 (44) – Compiti e prestazioni</i>	25
<i>Art. 52 (45) – Organizzazione del servizio</i>	26
<i>Art. 53 (46) - Modalità di accesso al servizio</i>	27
<i>Art. 54 (47) - Criteri di ammissione e istruttoria</i>	27
<i>Art. 55 (48) – Lista d’attesa</i>	27
<i>Art. 56 (49) – Piano di Assistenza Individualizzato</i>	28
<i>Art. 57 (50) – Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato</i>	28
<i>Art. 58 (51) – Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione</i>	28
<i>Art. 59 (52) – Cessazione del servizio</i>	29
CAPO VII SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	30
<i>Art. 60 (53) – Destinatari</i>	30
<i>Art. 61 (54) – Modalità di erogazione del servizio</i>	30
<i>Art. 62 (55) – Modalità di presentazione della domanda</i>	30
<i>Art. 63 (56) – Contribuzione alla spesa</i>	30
<i>Art. 64 (57) – Cessazione/sospensione del servizio</i>	30
CAPO VIII SERVIZIO DI TRASPORTO	31
<i>Art. 65 (58) – Oggetto del servizio</i>	31
<i>Art. 66 (59) – Destinatari del servizio</i>	31
<i>Art. 67 (60) – Criteri di accesso</i>	31
<i>Art. 68 (61) – Modalità di presentazione della domanda</i>	31
<i>Art. 69 (62) – Partecipazione degli utenti al costo del servizio</i>	32
CAPO IX SOGGIORNI RICREATIVI CLIMATICI	33
<i>Art. 70 (63) – Oggetto del servizio e organizzazione</i>	33
<i>Art. 71(64) – Destinatari</i>	33
<i>Art. 72 (65) – Requisiti di accesso al servizio</i>	33
<i>Art. 73 (66) – Modalità di iscrizione</i>	33
<i>Art. 74 (67) – Partecipazione ai costi del servizio</i>	33
<i>Art. 75 (68) – Ritiro dell’adesione alla partecipazione del soggiorno</i>	34
CAPO X DISPOSIZIONI FINALI	35
<i>Art. 76 (69) – Controlli</i>	35
<i>Art. 77 (70) - Recupero e rivalse</i>	35
<i>Art. 78 (71) - Interruzione dell'intervento assistenziale</i>	35
<i>Art. 79 (72) – Clausola di salvaguardia</i>	35
<i>Art. 80 (73) – Norme di rinvio</i>	35

CAPO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi ed i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Valdobbiadene, tenuto conto delle norme costituzionali, delle norme impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dalle Leggi Regionali del Veneto, nonché delle disposizioni contenute nel Piano di Zona quale "strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria.
2. Secondo quanto previsto all'art. 1 dello Statuto comunale, l'ente rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico. Dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi nell'ambito dell'area socio-assistenziale:
 - a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica;
 - b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, degli anziani e dei più deboli;
 - c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
 - d) ispira la propria azione al perseguimento del principio delle pari opportunità fra uomo e donna.
3. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di Servizi Sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità.
4. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Valdobbiadene si uniforma ai principi del rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale.

Art. 2 – Finalità degli interventi

1. Gli interventi ed i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono generare situazione di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, su loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para-familiari o comunitari - sostitutivi;
 - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o delle persone a rischio di emarginazione.

Art. 3 - Funzioni del Comune

1. Ai sensi della legge n. 328/2000 e D.P.R. 3 maggio 2001 il comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; l'accreditamento e vigilanza delle

strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie degli interventi.

Art. 4 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Valdobbiadene esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dalle seguenti normative:

- gli art. 22, 23, 24 e 25 del D.P.R. 616/1977 che attribuiscono ai Comuni le funzioni relative all'organizzazione e alla erogazione dei servizi di assistenza tra i quali gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- l'art. 130 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, in base al quale, in attuazione dell'art. 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate al comma 1, lett. a) dell'art. 132 del medesimo decreto legislativo, tra le quali figurano “i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ed in particolare l'art. 6, “Funzioni dei Comuni”, comma 1, nel quale si stabilisce che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolte a livello locale e concorrono alla programmazione regionale e il comma 2, lettera a) di programmazione del sistema locale dei servizi sociali e lettera b) di erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche;
- l'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che spettano al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità.

2. Al fine dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Art. 5 - Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Valdobbiadene attiva:

- interventi di sostegno economico (capo III);
- integrazione delle rette di ricovero in strutture protette (capo IV);
- sostegno alla genitorialità (capo V);
- servizio di assistenza domiciliare (capo VI);
- servizio pasti a domicilio (capo VII);
- servizio di trasporto (capo VIII);
- soggiorni climatici per anziani (capo IX).

Art. 6 - Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini italiani e comunitari residenti e gli extracomunitari individuati ai sensi dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche.

2. Tutte le persone residenti nel territorio del Comune di Valdobbiadene hanno comunque diritto agli interventi non differibili, alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti.

Art. 7 - Destinatari

1. L'accesso ai servizi sociali spetta a tutti i cittadini che, in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento, ne facciano richiesta.
2. Le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti.
3. Dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi di tutte le fasce di età della popolazione del territorio, attraverso l'erogazione di prestazioni agli anziani, alle famiglie, alle giovani coppie, ai giovani e minori promuovendo la qualità dei servizi alla persona.
4. Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di divulgazione dei servizi erogabili.
5. Le modalità attuative per l'accesso alle prestazioni e servizi sociali ed i criteri per stabilirne l'ammissibilità sono definiti dalla valutazione del servizio sociale comunale anche in collaborazione con gli altri servizi del territorio.

Art. 8 - Concorso alla spesa da parte degli utenti

1. Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche. L'accesso ai servizi e agli interventi è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o da parte delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, al costo sostenuto dall'Ente, qualora previsto per la singola prestazione.
2. Nei casi di urgenza, su valutazione del servizio sociale comunale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a totale o parziale carico del cittadino o a carico dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.

Art. 9 - Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:
 - la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
 - i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
 - le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
 - le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
 - le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
 - le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio.

Art. 10 – Consulta del volontariato e rapporti con il Terzo Settore

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante alla completa realizzazione del servizio. Le Cooperative Sociali, il Volontariato ed, in modo più generale, il mondo ampio del Terzo Settore, non rappresentano un'alternativa all'intervento civile e di solidarietà sociale, ma un'integrazione dei Servizi stessi.
2. I gruppi o associazioni di volontariato, formalmente costituiti, possono collaborare con l'Ente Locale in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la quantificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.
3. La Consulta delle associazioni di volontariato, sede privilegiata per il confronto sulle tematiche riguardanti le politiche sociali e la promozione dell'agio e la prevenzione e cura del disagio si propone di riunire e valorizzare le esperienze delle associazioni, promuovere la formazione e la crescita culturale delle organizzazioni di volontariato, favorire l'efficacia operativa attraverso il coordinamento delle azioni, proporsi come soggetto unitario nei

confronti delle istituzioni.

CAPO II

INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Art. 11 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.

2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, ovvero come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al comma 3 del presente articolo e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e riportata al successivo art. 16.

3. L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è definito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi del successivo art. 15.

4. Le disposizioni del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione all'ente erogatore della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Art. 12 - Composizione del nucleo familiare

1. La composizione del nucleo familiare viene definita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 avente oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130" e successive modifiche.

2. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni sociali agevolate, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

4. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

5. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

6. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 13 - Indicatore della situazione reddituale

1. Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e successive modifiche.

2. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti elementi:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun

- reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
- i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare individuato secondo quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 14.
3. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 14 - Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale viene individuato ai sensi dei Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n. 109 e 3 maggio 2000 n. 130 e successive modifiche nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e successive modifiche.
2. L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma del patrimonio mobiliare, così come determinato sulla base del successivo comma 4 del presente regolamento, e del patrimonio immobiliare individuato ai sensi del successivo comma 8.
3. I valori patrimoniali di cui ai successivi commi rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

PATRIMONIO MOBILIARE

4. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001:
 - depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare di cui al primo comma del presente articolo è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

7. Dal valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d).

PATRIMONIO IMMOBILIARE

8. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, per ciascun componente del nucleo familiare, si considera il valore dei fabbricati, dei terreni edificabili e dei terreni agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

9. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
- c) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

Art. 15 – Scala di equivalenza

1. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, riportata di seguito:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Ai parametri individuati nella precedente tabella vengono applicate le maggiorazioni di seguito specificate:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui l'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

CAPO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 16 - Destinatari

1. I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti i residenti nel Comune di Valdobbiadene che si trovano in una delle condizione di bisogno individuate all'art. 18 del presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.

Art. 17 – Obiettivo degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. La prestazione economica deve pertanto assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

Art. 18 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno

1. Il Comune di Valdobbiadene attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;

Art. 19 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:

- a) integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica temporanea;
- c) interventi economici straordinari;
- d) contributi a titolo di anticipazione;

Art. 20 – Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa

1. L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale di cui al secondo comma del presente articolo.
2. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
3. Il Comune di Valdobbiadene assume, quale valore economico del "minimo vitale" l'importo ISEE di € 5.200,00=, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, facendo riferimento al mese di giugno.¹

4. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari individuate all'art. 16 del presente regolamento, che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, così come individuato all'art. 12 del presente Regolamento, pari o inferiore al valore economico del minimo vitale di cui al comma 2 del presente articolo;
- b) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A1-A8-A9.
- c) titolarità, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.

Qualora siano presenti le tre condizioni sopra citate, il Servizio Sociale si riserva di valutare i casi in cui siano presenti soggetti in età lavorativa non invalidi disoccupati.

5. Il Comune di Valdobbiadene potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:

- a) il "sussidio", consistente nell'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) il "buono", consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

6. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.

7. Di norma, gli interventi economici continuativi vengono quantificati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, applicando le formule di seguito specificate:

$$\text{ISEE M.V.} - \text{ISEE N.F.} = \text{CONTRIBUTO PRESUNTO}$$
$$\text{CONTRIBUTO DA EROGARE} = \text{CONTRIBUTO PRESUNTO} - \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}}$$

dove:

- per ISEE M.V. deve intendersi il valore economico per il minimo vitale indicato al comma 2 del presente articolo;
- per ISEE N.F. deve intendersi il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente così come determinato dal Capo II del presente Regolamento;
- per Redditi esenti ISEE debbono intendersi i redditi esenti ai fini IRPEF (assegno di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, altri contributi economici percepiti a qualsiasi titolo quali legge 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", legge regionale 28/91 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio", D.G.R. 2907/2002 "Contributo per assunzione badanti", L.R. 5/2001 "Interventi sperimentale assistenza domiciliare a favore delle persone con malattia di Alzheimer e demenze correlate", legge 162/1998 "Interventi di sostegno personalizzato persone con disabilità grave", D.G.R. 3960/2001 "Assegno di sollievo alle famiglie che intendono tenere in casa persone anziane", L.R. 41/1993 e L. 13/1989 "Norme per l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche", L. 448/1998 "Assegno di maternità e nucleo familiare numeroso", L.R. 2/2003 "Interventi a favore di Veneti nel mondo e agevolazioni per il rientro in patria" o altro);
- per PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA si intende il parametro individuato all'art.15 del presente Regolamento in riferimento alla composizione del nucleo familiare

¹ dal 1/7/2009: € 5.487,06

dal 1/7/2010: € 5.558,39

dal 1/7/2011: € 5.708,47

Art. 21 - Assistenza economica temporanea

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini individuati all'art. 16 del presente regolamento, titolari di un ISEE pari o inferiore al minimo vitale di cui al precedente articolo 20, privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A1-A8-A9, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.
2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.
3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 ed è quantificato sulla base delle indicazioni di cui al comma 7 dell'art. 20 del presente Regolamento e comunque in misura non superiore ad € 250,00 mensili. Il presente tetto è da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati facendo riferimento al dato del mese di giugno.
4. L'assistenza economica temporanea consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale, realizzati anche in collaborazione con altri servizi competenti.
5. Pertanto è motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente rispetto al progetto.

Art. 22 – Interventi economici straordinari

1. L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.
È un intervento *una tantum* a fronte di un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare su valutazione del servizio sociale.
2. Il Comune di Valdobbiadene assume, quale limite di reddito per poter accedere agli interventi economici straordinari l'importo ISEE annuo di € 5.200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati facendo riferimento al dato del mese di giugno.
3. Il Comune di Valdobbiadene, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del limite di reddito individuato al precedente comma le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:
 - a) il "sussidio", consistente nella concessione di un contributo economico una tantum;
 - b) il "buono" consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi;
 - c) la "esenzione" da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;
 - d) Sostituzione nell'obbligo di pagamento subentrando totalmente o parzialmente nella posizione passiva debitoria del beneficiario.
4. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
5. I soggetti destinatari del contributo devono essere privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative

pertinenze purché non rientranti nelle categorie A1-A8-A9, e di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.

Art. 23 – Contributi a titolo di anticipazione

1. Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione i residenti, titolari di un ISEE pari o inferiore a € 6.500,00, che si trovino in una temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.
2. La concessione di tale contributo è subordinata alla prima delle seguenti condizioni e ove possibili ad entrambe:
 - sottoscrizione di un atto unilaterale di ricognizione di debito e contestuale promessa/impegno di pagamento e restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l'Ufficio Servizi Sociali e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 del C.C.;
 - la sottoscrizione del medesimo impegno da parte di una persona che rivesta il ruolo di garante;
3. Il prestito a titolo di anticipazione non potrà in ogni caso superare la somma di € 2.500,00 nell'arco di un anno e può essere concesso una sola volta.

Art. 24 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va presentata utilizzando l'apposito modulo, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di altri Enti.

Art. 25 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.
2. L'assistente sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, in base a quanto stabilito dal Capo III del presente regolamento redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.
3. Sulla base della valutazione dell'assistente sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

Art. 26 - Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'assistente sociale e parere favorevole del Responsabile del servizio, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo III del presente regolamento.

Art. 27 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO IV

INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 28 – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette - Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno (minori, adulti, anziani) in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio in maniera definitiva o in via provvisoria quale mera anticipazione o concessione di credito a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

Art. 29 - Destinatari e condizioni di ammissibilità

1. I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono tutte le persone residenti nel Comune di Valdobbiadene prima dell'inserimento nella struttura protetta come stabilito dall'art. 6 comma 4 della Legge n. 328 del 8 novembre 2000.

2. L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona abbia i seguenti requisiti:

- condizione socio-sanitaria, o provvedimento di autorità competente, per il quale si rende necessario l'inserimento in struttura protetta;
- con i propri redditi non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce;
- non abbia un patrimonio mobiliare;
- non abbia patrimonio immobiliare vendibile o comunque utilizzabile al fine di recuperare risparmi sufficienti all'integrazione della retta;
- non abbia parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile in grado di integrare la retta;
- in caso di minori l'integrazione avviene su provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 30 - Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti

1. Qualora il richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nell'ordine: coniuge, figli legittimi legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi (nipoti) anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei primi.

2. La compartecipazione alla spesa del singolo civilmente obbligato è subordinata alla verifica della sua capacità contributiva definita ai sensi del successivo articolo 79.

Art. 31 – Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati

1. Ogni civilmente obbligato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE. La compartecipazione al pagamento della retta non coperta dai redditi e dai beni mobili e immobili dell'assistito è proporzionale alla capacità contributiva individuata con l'ISEE, secondo il seguente calcolo:

$$\text{ISEE} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}} = \text{ISEE C.O.} - \text{ISEE M.V.} = \text{CAPACITÀ CONTRIBUTIVA}$$

Dove ISEE c.o. sta per ISEE del civilmente obbligato e ISEE M.V. sta per ISEE minimo vitale (pari a € 5.200,00)

2. Qualora i civilmente obbligati facciano parte del medesimo nucleo familiare del richiedente, così come definito dal DPCM 221/1999 e successive modifiche, la determinazione della loro capacità contributiva viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{ISE} + \text{REDDITI ESENTI ISEE} - \text{REDDITI RICHIEDENTE}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA} - 1 \text{ COMPONENTE}} = \text{ISEE C.O.} - \text{ISEE M.V.} = \text{CAPACITÀ CONTRIBUTIVA}$$

3. I civilmente obbligati sono chiamati ad intervenire economicamente all'integrazione della retta dell'assistito nella misura del 75% della capacità contributiva ricavata dai calcoli sopra riportati.

4. Qualora fossero presenti più persone civilmente obbligate, la spesa scoperta dalle risorse economiche dell'assistito può essere suddivisa tra gli stessi in base alla loro capacità contributiva, salvo accordi diversi fra i civilmente obbligati, che assicurino comunque la copertura della spesa così come determinata sulla base della formula sopra specificata.

Art. 32 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va presentata utilizzando gli appositi stampati, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare;

4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale o i familiari, provvedono a presentare la domanda, anche su iniziativa di Enti.

Art. 33 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal servizio sociale comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. L'istruttoria prevede le seguenti fasi:

- verifica del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente;
- verifica dell'esistenza dei familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti C.C.
- verifica dei redditi e patrimoni dei familiari suddetti in base a quanto definito agli artt. 74 e 79 del presente regolamento e calcolo della capacità contributiva e individuazione della quota di contribuzione di ciascun parente;
- convocazione degli stessi per concordare le modalità di pagamento della retta;
- al termine delle suddette verifiche, se la retta non viene ancora integralmente coperta, si provvede a redigere atto con il quale si prevede la copertura dell'eccedente.

Art. 34 - Recupero e rivalse

1. Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti descritti nel precedente articolo) implica la necessità di provvedere a:

- a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;
- b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per

l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'autorità giudiziaria competente segnalando se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 C.P. (abbandono di persone minori o incapaci).

3. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della casa di riposo o istituto è necessario esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 C.C.

Art. 35 – Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'assistente sociale e parere favorevole del Responsabile del servizio, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del capo VI del presente regolamento.

CAPO V

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Art. 36 - Premessa

1. Ai sensi del DPR 616/1977 e della L.R. 55/1982, i Comuni dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 hanno delegato la gestione delle funzioni sociali relative ai minori all'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo, in specifico ai Consultori Familiari e all'Equipe Affidamento Familiare. Rimane l'obbligo da parte dell'Ente Locale di provvedere alla spesa derivante dall'affidamento familiare dei minori o dall'inserimento in struttura.

Art. 37 – Tipologia degli interventi di sostegno alla genitorialità

1. Gli interventi di sostegno alla genitorialità sono finalizzati a sostenere la famiglia nel suo compito educativo, in particolare per le famiglie con disagio o con difficoltà di integrazione.
2. Gli interventi di sostegno alla genitorialità si distinguono in:
 - Affidamento familiare di minori;
 - Integrazione della retta per l'asilo nido e la scuola materna;
 - Supporto sociale ed educativo.

Art. 38 - Affidamento familiare di minori

1. Nell'ambito di queste funzioni i Servizi specialistici dell'Azienda Ulss n.8, come definiti al precedente articolo 79, attuano l'affidamento familiare, su provvedimento dell'autorità competente e con progetto condiviso tra i vari servizi coinvolti, allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.
2. L'affido familiare si realizza con modalità di: affido completo diurno e notturno, affido giornaliero, affido pomeridiano, affido per periodi brevi e definiti.

Art. 39 - Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

1. La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo mensile, ai sensi del Regolamento regionale n. 8 del 17 dicembre 1984 in base al quale i Comuni o le Ulss possono assegnare mensilmente alle persone singole, alle famiglie e gruppi-famiglie che hanno minori in affidamento, per ogni minore affidato per tutto il periodo di durata dell'affidamento, una somma pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e riconoscimento per l'impegno sociale svolto.
2. Il contributo mensile per il mantenimento del minore affidato concesso dal Comune di residenza del minore alla famiglia affidataria è così stabilito:
 - entità pari alla pensione minima INPS per l'Affido Completo (diurno e notturno);
 - entità pari al 50% della pensione minima INPS per l'Affido Giornaliero;
 - entità pari al 30% della pensione minima INPS per l'Affido Pomeridiano;
 - entità pari ad una mensilità di pensione minima INPS forfettaria per l'Affido per periodo brevi e definiti.

Nel caso in cui più minori vengano affidati alla medesima famiglia l'entità del contributo viene riparametrata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 15 del presente regolamento.

3. Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, il suddetto contributo viene erogato nella misura del 50% delle entità definite per l'affidamento etero-familiare. Qualora vi sia una

situazione di indigenza, da valutare in base ai criteri stabiliti al CAPO III del presente regolamento, il contributo alla famiglia affidataria viene erogato nella misura intera.

Art. 40 - Contribuzione economica della famiglia di origine

1. La famiglia d'origine si impegna nei confronti del Comune alla contribuzione delle spese di mantenimento del minore, secondo le proprie possibilità economiche nella misura che stabilisce il servizio sociale comunale, in base al Minimo Vitale di cui al CAPO III del presente regolamento. La famiglia non è tenuta alla contribuzione qualora abbia un valore ISEE inferiore a Euro 5.200,00.
2. Per situazioni particolari, su progetto di intervento motivato del Servizio specialistico competente in accordo con i Servizi Sociali comunali, l'Amministrazione può decidere di non chiedere la contribuzione da parte della famiglia d'origine.
3. Al fine di non interferire sul progetto educativo del minore, si escludono rapporti economici diretti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.

Art. 41 - Integrazione della retta per l'asilo nido e la scuola materna

1. Gli interventi di sostegno economico per l'integrazione delle rette per l'inserimento di minori all'asilo nido o alla scuola materna sono volti primariamente a garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, di relazione e di integrazione sociale, nonché offrire ai genitori un sostegno al carico familiare.

Art. 42 – Destinatari e condizioni di ammissibilità

1. Destinatarie degli interventi di sostegno economico per l'integrazione della retta dell'asilo nido e della scuola materna sono le famiglie con minori portatori di handicap con casi sociali per i quali l'inserimento fa parte di un progetto globale sulla famiglia concordato tra i vari servizi specialistici coinvolti residenti nel comune di Valdobbiadene che siano titolari di un ISEE pari o inferiore ad € 5.200,00, calcolato come di seguito:

$$\frac{\text{ISEE} + \text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{SCALA DI EQUIVALENZA}} = < \text{€ } 5.200,00$$

Art. 43 – Misura dell'intervento

1. Ai fini della eventuale contribuzione da parte dell'ente, si applica la seguente tabella:

Valore ISEE di riferimento	Contributo concesso	
	Scuola dell'infanzia	Asilo nido
Pari o inferiore a € 5.200	50% della retta	50% della retta
Fino a € 6.500	20% della retta	20% della retta

Art. 44 - Supporto sociale ed educativo

1. Il supporto sociale ed educativo si attua attraverso consulenze psico-sociali ed educative e interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
2. Per i casi segnalati dai servizi sociali di base e specialistici e dalla scuola, laddove se ne rilevi la necessità, è previsto l'intervento di educatori professionali, che nelle ore pomeridiane (orario extrascolastico) affianchino i minori, con l'obiettivo di favorire esperienze di socializzazione e di partecipazione ad attività sportive, nonché per supportarli in un percorso di recupero scolastico.

3. Il funzionamento e l'accesso ai sopraccitati servizi, nel limite delle risorse comunali, sono disciplinati da appositi progetti individualizzati, se rivolti a singoli soggetti, oppure comunitari se rivolti a fasce specifiche d'età o a specifici target.
4. Per i servizi che comportano una compartecipazione al costo da parte degli utenti, il cui calcolo seguirà le stesse soglie e modalità previste per l'assistenza domiciliare (capo VI), è previsto l'esonero su specifica e documentata relazione dell'Assistente Sociale qualora si tratti di situazioni di minore esposto a particolare rischio.
5. Nel territorio le iniziative possono riguardare anche i centri di studio assistito, di aggregazione e del tempo libero, organizzati anche in collaborazione con l'Asl locale ed i Comuni dell'Azienda Ulss n. 8 e privato sociale(coerentemente con la normativa di settore, L. 285/97, D.P.R. 309/90 e L. 45/99, ecc.).

Art. 45 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va presentata utilizzando dagli appositi stampati e corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti.

Art. 46 - Istruttoria della domanda

1. La domanda è istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.
2. Sulla base della valutazione dell'assistente sociale e parere favorevole del Responsabile del servizio e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

Art. 47 - Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo V del presente regolamento.

CAPO VI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 48 – Definizione

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) può essere definito come un servizio sociale unitario e globale strutturato ed organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la propria residenza o dimora al fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno e di mantenere - o gradatamente recuperare - l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.
2. Il servizio di Assistenza Domiciliare rappresenta lo strumento privilegiato di cui dispone il Servizio Sociale per favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale, attraverso il quale si punta al mantenimento ed alla valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.
3. Il ruolo dell'Ente pubblico è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; offrire consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i soggetti che si prendono cura di persone con necessità assistenziali, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio deve diventare il luogo della cura ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora si renda necessario.
4. Per Assistenza Domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato (Addetti Domiciliari) ed eventuale altro personale anche in collaborazione con altri Enti operanti nel territorio (Ulss., volontariato specializzato nell'ambito di intervento, ecc.).
5. Il Servizio di Assistenza Domiciliare non è in sé alternativo o sostitutivo del ricovero, perché la sua efficacia si misura solo con l'integrazione con altri Servizi quali l'Assistenza Infermieristica Domiciliare, il centro diurno, l'assistenza economica, gli interventi sull'alloggio, pasti caldi.

Art. 49 – Obiettivi del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli che in tempi brevi o lunghi renderebbero difficile, se non impossibile, la vita normale delle famiglie e delle persone, e che costituirebbero motivo di rischio per coloro che si trovano implicati.
2. Il SAD deve affrontare problemi come la solitudine, l'handicap, la malattia, il disagio psichico e sociale, e fornire soluzioni tanto sul piano tecnico quanto sul piano umano delle operazioni operative concrete.
3. Il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto precedente è determinato da un lavoro costante di approfondimento da parte dell'operatore che è chiamato a svolgere funzioni anche in senso psicologico e sociale.
4. Gli obiettivi dell'intervento SAD sono i seguenti:
 - favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
 - mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
 - prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che possono comportare l'istituzionalizzazione;
 - contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
 - favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale;

- fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

5. Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità. Serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa (con eccezione per i casi particolari, in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità).

Art. 50 – Destinatari

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane (cfr. art. 6 lett. H L.R. 55/1982). Nel caso in cui l'utente non viva solo, l'intervento è volto ad integrare, rafforzare e sostenere l'azione dei conviventi (siano essi familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono provvedere alle loro necessità.

2. I destinatari possono in particolare essere:

autosufficienti: ovvero persone in grado di gestire da sole, o con limitato ed episodico aiuto (fornito da parenti, vicini, operatori) la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti;

parzialmente autosufficienti: ovvero persone che sanno gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma presentano delle condizioni di salute precarie tali da rendere necessario un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità siano esse igieniche e/o ambientali;

non autosufficienti: ovvero persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate ed in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposte all'eventualità di un ricovero.

3. Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:

- anziani (oltre i 65 anni);
- nuclei familiari con minori a rischio (0 – 18 anni);
- minori affetti da handicap (0 – 18 anni);
- inabili (affetti da handicap 18 – 60 anni);
- altri (malati psichici, alcoolisti, ecc. 18 – 60 anni).

4. Qualora l'utente sia privo di supporto familiare e versi in grave situazione di non autosufficienza, sarà valutato con il medico di base e i servizi specialistici dell'Ulss un progetto di intervento individualizzato.

Art. 51 – Compiti e prestazioni

1. Le prestazioni riguardanti il SAD sono individuate come di seguito:

relative alla persona:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ igiene e cura personale; ➤ aiuto nella preparazione dei pasti; ➤ disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.) ➤ provvedere alle necessità inerenti al ricovero temporaneo presso ospedali, istituti di ricovero, centri di riabilitazione quando non vi siano familiari che possano provvedere; ➤ accompagnamento a visite mediche; ➤ trasporto presso parenti o amici per favorire la vita di relazione; ➤ segnalazione al Servizio Sociale o Sanitario o al medico di base di eventuali anomalie nelle condizioni dell'assistito; ➤ aiuto alla persona per una corretta deambulazione, per movimento o riposo di arti, per l'utilizzo di accorgimenti o attrezzi atti a
-------------------------------	---

	raggiungere o consentire l'autosufficienza;
relative all'abitazione:	➤ aiuto e stimolo all'utente nel disbrigo delle faccende domestiche;
relative all'aiuto nella gestione familiare:	➤ aiuto generico e sostegno al nucleo familiare nel sopportare il carico assistenziale; ➤ aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente.
Relative all'aspetto sanitario:	➤ assistenza per assunzione farmaci; ➤ prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale che comportano attività di semplice attuazione. ➤ aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o sussidi atti a migliorare il grado di autosufficienza. ➤ rapporti con il medico di base e con gli operatori del SIAD.

2. Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell'ULSS, che deve garantire i necessari interventi, ovviamente coordinati con le prestazioni del SAD.

Art. 52 – Organizzazione del servizio

1. La Giunta comunale determina gli obiettivi dello sviluppo del SAD sulla base delle esigenze della popolazione. Per la realizzazione del servizio il Comune può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche tramite convenzioni.

L'ammissione al servizio sarà quindi condizionata dall'entità delle risorse destinate ad esso dall'amministrazione comunale.

2. Strumento fondamentale per l'organizzazione del servizio è l'équipe del SAD, composta dall'Assistente Sociale incaricata e dagli operatori addetti all'assistenza, con idoneo titolo di studio. L'équipe si riunisce di norma ogni quindici giorni e comunque ogni qualvolta si renda necessario per l'aggiornamento o l'inserimento di un nuovo caso. Nell'équipe viene elaborato non solo l'orario di lavoro, ma vengono discusse tutte le problematiche inerenti lo svolgimento del servizio e lo stato di salute psico-fisica degli utenti. L'équipe è infine il luogo privilegiato della verifica dei piani di intervento delle singole situazioni, nonché per il controllo sull'efficacia e sull'utilità del servizio.

3. L'assistente sociale ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio e coordina l'équipe degli operatori. Ha in particolare le funzioni di:

- ricevere tutte le esigenze e predisporre le cartelle personali, l'aggiornamento delle schede individuali di registrazione per i vari tipi di interventi e prestazioni fornite;
- responsabilità dell'ufficio, provvedendo alla sua organizzazione e gestione sotto il controllo del Responsabile del Servizio;
- verificare gli stati di bisogno, predisponendo il relativo piano di intervento;
- svolgere pratiche amministrative nell'interesse degli utenti;
- fornire prestazioni di segretariato sociale professionale;
- curare le ricerche, la documentazione e la strutturazione del Servizio;
- mantenere rapporti con gli altri Servizi del Comune, con gli Enti ed Istituzioni operanti nel settore dei servizi socio-sanitari.

L'addetto all'assistenza svolge le mansioni di cui all'art. 79 del presente regolamento.

Art. 53 - Modalità di accesso al servizio

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione all'assistente sociale presso il Servizio Sociale del Comune, compilando l'apposita modulistica. L'istruttoria può partire anche su apposita segnalazione scritta di un servizio socio-sanitario, qualora si tratti di situazioni particolari evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati.

Art. 54 - Criteri di ammissione e istruttoria

1. L'Assistente Sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:

- situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
- situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione. Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS.
- situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell'utente, dei familiari conviventi e, a discrezione dell'Assistente Sociale, dei parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile. A tal fine verranno considerati i redditi così come specificati all'art. 77 del presente regolamento.

2. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

- visita domiciliare e/o colloqui con l'utente e la famiglia;
- certificato di invalidità civile o certificazione medica;
- dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa alla pensione di invalidità.

3. Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria, l'assistente sociale definisce l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento, e provvede all'organizzazione di interventi a domicilio.

Art. 55 – Lista d'attesa.

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

situazione sociale e familiare:

- Persona che vive sola;
- Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
- Assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'utente;

- Problemi dei familiari (coniuge, figli, fratelli etc.) nel gestire la situazione (necessità di assistenza/sorveglianza continua);
- Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri persone che necessitano di supporti, ecc.);
- Problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
- Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;

situazione sanitaria:

- Patologia che comporta un elevato carico assistenziale;

situazione economica:

- ISEE dell'utente e degli obbligati agli alimenti inferiore a € 6.500,00;

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla valutazione professionale complessiva dell'assistente sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 56 – Piano di Assistenza Individualizzato

1. Al momento dell'attivazione del servizio, l'assistente sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.

Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l'assistente sociale ne contatta i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell'intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

Il PAI viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza del SAD, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

2. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente e dai suoi familiari, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 57 – Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato

1. Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.

2. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato viene formalmente comunicato al richiedente.

3. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori dei servizi di assistenza domiciliare.

4. Il piano di assistenza individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Art. 58 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'amministrazione comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

2. Ai fini del calcolo della quota di contribuzione rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi del Capo II del presente regolamento e quale risulta alla

data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.

3. In particolare, le condizioni Isee da considerare ai fini dell'applicazione della quota di contribuzione sono le seguenti:

$$\text{ISEE SAD} = \text{ISEE N.F.} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE (50\%)}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

4. Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad una situazione ISEE Sad calcolata secondo i criteri di cui al Capo II del presente regolamento, nonché del comma 3 del presente articolo, del nucleo familiare cui appartiene l'assistito o degli obbligati agli alimenti inferiore ad € 5.200,00. In presenza di una situazione ISEE Sad superiore, si prevede una contribuzione secondo le proporzioni elencate nella seguente tabella:

Situazione ISEE SAD		% di contribuzione
Fino a € 5.200		Servizio gratuito
Da € 5.200,01	a € 6.500	20%
Da € 6.500,01	a € 7.500	50%
Da € 7.500,01	a € 9.000	65%
Da € 9.000,01	a € 12.000	80%
Oltre € 12.000,01		100%

Detti limiti di redditi vengono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati facendo riferimento al dato del mese di giugno.

5. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{CONTRIBUZIONE MENSILE} = \% \text{ DI CONTRIBUZIONE} \times \text{COSTO ORARIO SERV} \times \text{N. ORE EFFETTUATE}$$

Dove:

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE: percentuale corrispondente alla fascia di ISEE.

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO: costo orario di un addetto all'assistenza effettivamente sostenuto dal Comune.

N. ORE EFFETTUATE: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente, arrotondato per eccesso al quarto d'ora.

Art. 59 – Cessazione del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare può cessare:

- per raggiungimento degli obiettivi che ne hanno determinato l'erogazione;
- per decesso dell'utente;
- per richiesta scritta dell'utente;
- per richiesta di ricovero definitivo presso Istituti;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione al Servizio.

2. Il Servizio può essere eventualmente sospeso per assenza temporanea dell'utente e può, inoltre, essere ridotto oppure integrato nelle presenze e nelle ore.

3. In accordo con il coordinatore del Servizio, l'Assistente Sociale, si possono comunque verificare spostamenti nei calendari degli operatori domiciliari, tenendo conto delle esigenze di tutti gli utenti e comunicando tempestivamente le eventuali variazioni alle persone interessate.

CAPO VII SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Art. 60 – Destinatari

1. Sono destinatarie del servizio pasti a domicilio le persone sole che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto e che non abbiano familiari o altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza.

Art. 61 – Modalità di erogazione del servizio

1. Il servizio pasti a domicilio, individuato a volte come complementare a quello di assistenza domiciliare, viene erogato al domicilio dell'utente attraverso una ditta specializzata nella preparazione e nella distribuzione del pasto stesso. Può essere distribuito dal lunedì al sabato, nella fascia oraria del pranzo (generalmente dalle ore 11.30 alle ore 13.00) durante tutto il corso dell'anno, esclusi le domeniche e i giorni festivi e in base al numero di pasti richiesti dall'utente.

Art. 62 – Modalità di presentazione della domanda

1. Per ottenere il servizio in oggetto è necessario presentare apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata dalla dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al Capo II del presente Regolamento e da eventuali redditi esenti Isee, almeno sette giorni prima dell'attivazione.

Casi di particolari urgenza, su valutazione dell'Assistente Sociale, saranno presi in carico anche prima di tale termine.

All'atto della domanda devono essere riferite eventuali esigenze particolari relative all'assunzione di una specifica dieta, corredate da certificazione medica.

Art. 63 – Contribuzione alla spesa

1. Possono usufruire del servizio le persone che vivono sole, in coppia o con la presenza disabili o nuclei familiari con disagi, e sono tenuti alla contribuzione secondo le proporzioni elencate nella seguente tabella:

$$\text{ISEE PASTI} = \text{ISEE N.F.} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE (50\%)}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

DOVE:

- per reddito isee inferiore a € 5.200: contribuzione utente del 20% del costo del pasto;
- per reddito isee da 5.200,01 a € 6.500,00 : contribuzione nella misura del 50% del pasto;
- per reddito isee da € 6.500,01 a € 9.000,00: contribuzione nella misura del 65% del pasto;
- per reddito isee da € 9.000,01 a € 12.000,00: contribuzione nella misura del 80% del pasto;

- oltre reddito isee di €12.000,0: contribuzione nella misura del 100% del pasto.

Art. 64 – Cessazione/sospensione del servizio

1. La cessazione del servizio e le eventuali sospensioni - anche giornaliere - potranno essere richieste dall'utente o dai familiari entro le ore 9.00 della giornata di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione al servizio per il numero di pasti di cui si chiede la sospensione.

CAPO VIII SERVIZIO DI TRASPORTO

Art. 65 – Oggetto del servizio

1. L'Amministrazione Comunale di Valdobbiadene assicura, nei limiti delle disponibilità di risorse, il servizio di trasporto per i cittadini residenti nel proprio territorio. Il servizio è volto, in situazione di solitudine e disagio, a costituire un supporto nell'accompagnamento verso luoghi di cura e riabilitazione, verso istituti scolastici, centri diurni ed occupazionali, ambulatori specialistici, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari, postali e spese alimentari.
2. Il limite geografico di riferimento è dato dalla provincia di Treviso e province limitrofe, mentre trasporti oltre questi limiti devono essere accordati solo previa valutazione dell'assistente sociale in merito alla necessità del trasporto ed in merito alla situazione familiare personale oltre al servizio stesso.

Art. 66 – Destinatari del servizio

1. Sono destinatarie del servizio le persone residenti nel territorio comunale fondamentalmente prive di rete parentale o che sopportino un particolare carico assistenziale anche legato a eventi temporanei.

Art. 67 – Criteri di accesso

1. Possono accedere al servizio le persone che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - i disabili e invalidi residenti nel comune che accedono ai centri diurni o cooperative sociali del territorio, ove non possa provvedere la cooperativa stessa;
 - anziani, adulti, disabili o invalidi che vivono soli o in coppia sola, senza persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile o i cui civilmente obbligati siano residenti in altro comune non limitrofo a quello di Valdobbiadene;
 - minori e adulti disabili i cui genitori o civilmente obbligati conviventi si trovino in situazione di eccessivo carico assistenziale;
 - minori di famiglie disagiate;
2. Situazioni particolari, anche al di fuori dei casi sopra citati, potranno accedere al servizio, su valutazione dell'assistente sociale.
3. In caso di più richieste concomitanti e di impossibilità da parte dei servizi sociali di rispondere adeguatamente a tutte, verrà data priorità alle richieste di accompagnamento secondo le disponibilità del servizio.

Art. 68 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere il servizio di trasporto deve essere presentata presso l'ufficio servizi sociali del Comune di Valdobbiadene, compilando l'apposito modello e corredata dalla seguente documentazione:
 - Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al Capo II del presente Regolamento;
 - Eventuale verbale di invalidità civile o altra documentazione medica che attesti le condizioni fisiche della persona anziana o invalida da trasportare.
2. Il servizio di trasporto deve essere richiesto almeno sette giorni prima dell'eventuale attivazione, secondo le modalità sopra descritte, mentre nel caso di più interventi di accompagnamento a favore della medesima persona, quelli successivi al primo possono essere richiesti anche telefonicamente.
3. Il servizio di trasporto può essere effettuato da personale del servizio domiciliare e qualora è effettuato da volontari si rende necessaria la stipula di convenzione con l'associazione

stessa.

Art. 69 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Il servizio di trasporto viene erogato gratuitamente alle persone che abbiano un indicatore Isee, calcolato come di seguito, pari od inferiore ad euro 5.200,00.

$$\text{ISEE TRASPORTO} = \text{ISEE N.F.} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE (50\%)}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

2. Le persone che non rientrano nei casi di cui al primo comma del presente articolo, saranno tenuti ad una contribuzione secondo la seguente tabella, escludendo dal calcolo la tratta Comune - abitazione:

TIPO DI SERVIZIO DI TRASPORTO	CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE
Servizio occasionale (settimanale o mensile o una – tantum)	5 euro per viaggi A.R. entro i 20 Km 10 euro per viaggi A.R. tra i 20 e i 50 Km 15 euro per viaggi A.R. tra i 50 e 100 Km
Servizio continuativo (giornaliero)	50% degli importi riportati nella tabella precedente

CAPO IX SOGGIORNI RICREATIVI CLIMATICI

Art. 70 – Oggetto del servizio e organizzazione

1. Il soggiorno climatico per anziani è un servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di attività, di incontro e di svago, al fine di promuovere la socializzazione e allontanare per quanto possibile il rischio di solitudine ed emarginazione.
2. Il soggiorno vacanza viene organizzato in gruppi di anziani affiancati da un accompagnatore, presso strutture alberghiere in località marine, montane o termali, o in località turistiche a condizioni vantaggiose, secondo le esigenze e/o preferenze espresse dagli utenti del servizio stesso.
3. La partecipazione avviene in camere doppie ed eventualmente triple, mentre sono escluse le camere single, salvo per particolari problemi certificati dal medico di base e comunque secondo le disponibilità dell'albergatore.

Art. 71 – Destinatari

1. Possono partecipare ai soggiorni ricreativi climatici tutti i cittadini anziani residenti nel comune di Valdobbiate, nonché anziani residenti in altri comuni, senza poter accedere alle agevolazioni previste per i residenti e lasciando comunque a questi ultimi la precedenza in caso di carenza di disponibilità di posti.

Art. 72 – Requisiti di accesso al servizio

1. Le persone che intendono partecipare ai soggiorni ricreativi climatici devono possedere i seguenti requisiti:
 - autosufficienza psico-motoria;
 - aver compiuto 60 anni;
 - risiedere nel Comune di Valdobbiate (salvo quanto previsto all'articolo precedente);
2. Casi particolari potranno essere in ogni caso valutati dall'assistente sociale ai fini della partecipazione.

Art. 73 – Modalità di iscrizione

1. Per accedere al servizio è necessario presentare apposita domanda presso l'ufficio servizi sociali del Comune di Valdobbiate, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica nel caso il partecipante intenda chiedere una delle agevolazioni previste all'articolo seguente.
2. E' consentita, alla medesima persona, la partecipazione a più soggiorni nell'arco della stagione, dando comunque precedenza alle persone che partecipano una sola volta.

Art. 74 – Partecipazione ai costi del servizio

1. Il costo del servizio alberghiero è a totale carico dell'anziano, salvo casi di prescrizione medica per i quali viene applicata la tabella sottoriportata, mentre l'amministrazione comunale provvede al costo del trasporto e dell'accompagnatore.

$$\text{ISEE SOGGIORNI} = \text{ISEE N.F.} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

SITUAZIONE ISEE	CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO
fino a € 5.200	70% del costo del servizio

Da € 5.200,01 a € 6.500	90% del costo del servizio
Oltre € 6.500	Totale costo del servizio

Art. 75 – Ritiro dell'adesione alla partecipazione del soggiorno

1. Ogni anziano può ritirarsi dalla partecipazione al soggiorno, ma a seconda di quando avviene la comunicazione rispetto alla data della partenza, potrebbe non ottenere il completo rimborso della somma versata.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 – Controlli

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
2. Si stabilisce che i controlli che possono essere effettuati d'ufficio, vengono applicati ad ogni pratica, mentre i controlli relativi al patrimonio mobiliare vengono richiesti alle autorità preposte ogni 19 pratiche presentate (verranno verificate la n. 19, 38, 57 ecc.) .

Art. 77 - Recupero e rivalse

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.
2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Art. 78 - Interruzione dell'intervento assistenziale

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.
2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 79 – Clausola di salvaguardia

Dall'entrata in vigore del presente regolamento per la durata di sei mesi, quale periodo transitorio e sperimentale, i soggetti beneficiari dei servizi potranno chiedere l'applicazione del calcolo delle contribuzioni dovute in base ai criteri stabiliti con la normativa precedente in vigore.

Art. 80 – Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.